



COMUNE DI TORTOLI'
PROVINCIA DELL'OGLIASTRA
**AREA GOVERNO DEL TERRITORIO
E URBANISTICA E AMBIENTE**

CUPE19G13000060004

CIG5165183BD7

**CAPITOLATO D'APPALTO PER LA GESTIONE DEL CANILE COMUNALE
(ANNUALITA' 2013-2016)**

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI PER LA GESTIONE DEL CANILE COMUNALE	2
ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO	2
ART. 2 – CARATTERISTICHE STRUTTURALI E TIPOLOGIA DEL CANILE	2
ART. 3 - DURATA DELLA GESTIONE	3
ART. 4 – MODALITÀ DI CALCOLO DELL'IMPORTO PER IL COSTO DELLA GESTIONE E IMPORTO DEL COSTO DEL SERVIZIO	3
ART. 5 – MODALITÀ DI PAGAMENTO	3
ART. 6 – PROGRAMMI SANITARI NEL CANILE – COMPITI DI AZIENDA ASL, ENTE APPALTANTE ED APPALTATORE	4
ART. 7 – MODALITÀ DI GESTIONE DEL CANILE - OBBLIGHI E ONERI A CARICO DEL GESTORE.....	5
ART. 8 - RICOVERO CANI DI PROPRIETÀ	7
ART. 9 - REGISTRO DEGLI ANIMALI PRESENTI.....	8
ART. 10 - PROCEDURE INERENTI ALL'ANAGRAFE CANINA	8
ART. 11 – MODALITÀ DI ACCESSO DEL PERSONALE E DEI VISITATORI AL CANILE	8
TITOLO II - AFFIDO DEI CANI RANDAGI OSPITATI PRESSO IL CANILE COMUNALE	8
ART. 12 – DISPOSIZIONI GENERALI PER L'ADOZIONE DEGLI ANIMALI	8
ART. 13 – RICHIESTE DI AFFIDAMENTO	9
ART. 14 – CONTROLLI SULLE ADOZIONI	9
TITOLO III – DISPOSIZIONI GENERALI	9
ART. 15 - ONERI A CARICO DEL COMUNE.....	9
ART. 16 – RIFERIMENTI NORMATIVI	9
ART. 17 - SPESE CONTRATTUALI, FICALI E DI PUBBLICAZIONE	9
ART. 18 – DIRITTO DI RECESSO	9
ART. 19 - ELEZIONE DEL DOMICILIO	10
ART. 20 – PERSONALE INCARICATO ED OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO	10
ART. 21 – ASSICURAZIONI	10
ART. 22 - CONTROLLO E PENALITÀ	10
ART. 23 - CONSEGNA DELLA STRUTTURA E INVENTARIO	11
ART. 24 – DIVIETO DI CESSIONE	11
ART. 25 - RINVII	11
ART. 26 - SUBAPPALTO	11
ART. 27 – FORO COMPETENTE	11
ART. 28 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	11
ART. 29 – CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA	11
ALLEGATO – PLANIMETRIA CANILE COMUNALE	12

via Garibaldi n. 1 08048 Tortoli (OG) tel 0782 600700 - fax 0782 600722

e-mail: servizioambiente@comuneditortoli.it – P. IVA 00068560911

TITOLO I – DISPOSIZIONI PER LA GESTIONE DEL CANILE COMUNALE

ART. 1 - Oggetto dell'appalto

1. Oggetto del presente capitolato è il servizio di gestione del canile comunale ubicato nell'area P.I.P. in località "Monte Attu".
2. Il canile comunale è in possesso dell'autorizzazione di agibilità n. 104/2004 del 21/05/2004.
3. Il canile comunale è in possesso dell'autorizzazione sanitaria rilasciata dal SUTAP NORD OGLIASTRA n. 3731 del 11/06/2004.
4. Il servizio prevede, ai sensi
 - della Legge quadro n.281 del 14.08.1991 recante "Legge quadro in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo"
 - della L.R. n. 21 del 18.05.1994, recante "Norme per la protezione degli animali e istituzione dell'anagrafe canina", come modificata dalla L.R. 35 del 01.08.1996
 - D.P.G.R. 4-3-1999 n. 1 - Regolamento di attuazione della legge 14 agosto 1991, n. 281 e della legge regionale 18 maggio 1994, n. 21 e della legge regionale 1° agosto 1996, n. 35 sulla prevenzione del randagismo
 - Dell'Allegato alla Delib. G.R. n. 17/39 del 27.04.2010 "Direttive in materia di lotta al randagismo e protezione degli animali d'affezione"il ricovero, il governo, il sostentamento, le cure sanitarie
 - degli animali così come definiti dall'art. 5 del Regolamento di Gestione del Canile Comunale (di seguito indicato come Regolamento) approvato con deliberazione di Consiglio cComune di Tortoli, dagli eventuali altri comuni che stipuleranno apposita convenzione e richiederanno ospitalità per i cani provenienti dai loro territori
 - dei cani di proprietà ricoverati presso la struttura secondo le modalità previste dal Regolamento all'art. 6.
5. E' fatto divieto di cedere anche parzialmente i servizi oggetto del presente capitolato.

ART. 2 – Caratteristiche strutturali e tipologia del canile

1. Il canile comunale di Tortoli nel quale è previsto lo svolgimento del servizio oggetto del presente appalto è ubicato nell'area P.I.P. di Monte Attu in un'area di circa 5.400 mq, alla quale si accede dalla viabilità cittadina da due ingressi, uno principale ed uno di servizio.
2. All'interno del canile sono dislocate le seguenti strutture (secondo lo schema illustrato nella planimetria allegata al presente capitolato per farne parte integrante e sostanziale).
 - AREA BOX 1 – Rappresenta una struttura di ricovero per cani randagi costituita da 20 box, in grado di contenere fino ad un massimo di 80 animali circa (con un numero medio di 4 cani per box, variabile in dipendenza della mole degli animali) e comunque secondo le prescrizioni indicate dal Servizio Veterinario dell'A.S.L. competente.
 - AREA BOX 2 – Rappresenta una struttura di ricovero per cani randagi costituita da 20 box, in grado di contenere fino ad un massimo di 80 animali circa (con un numero medio di 4 cani per box, variabile in dipendenza della mole degli animali) e comunque secondo le prescrizioni indicate dal Servizio Veterinario dell'A.S.L. competente.
 - AREA BOX 3 – Rappresenta una struttura di ricovero per cani randagi costituita da 20 box, in grado di contenere fino ad un massimo di 80 animali circa (con un numero medio di 4 cani per box, variabile in dipendenza della mole degli animali) e comunque secondo le prescrizioni indicate dal Servizio Veterinario dell'A.S.L. competente.
 - AREA BOX 4 – Rappresenta una struttura di ricovero per cani di proprietà costituita da 4 box in grado di contenere fino ad un massimo di 16 animali circa (con un numero medio di 4 cani per box, variabile in dipendenza della mole degli animali) e comunque secondo le prescrizioni indicate dal Servizio Veterinario dell'A.S.L. competente.
 - AREA BOX 5 – Costituita da 3 box, al suo interno sono ospitati i cani in quarantena.
 - CORPO A – All'interno del fabbricato si trovano l'abitazione del custode e gli uffici amministrativi.
 - CORPO D – All'interno del fabbricato sono presenti i seguenti servizi:
 - Ufficio medico;
 - Spogliatoi e servizi igienici per il personale;
 - Sala operatoria;
 - Sala post-operatoria;
 - Ambulatorio;

- Magazzino.
- CORPO E – All'interno del fabbricato sono presenti:
 - Deposito di alimenti;
 - Cucina;
 - Cella frigorifera;
 - Gattile;
 - Stalla.
- 3. La struttura potrà, in futuro, essere ampliata e dotata di ulteriori locali così come prevede il progetto generale per la realizzazione del Canile Comunale.
- 4. Il canile di Tortoli si configura come struttura in cui il canile sanitario non è separato dal canile rifugio; al riguardo si ricorda che, secondo quanto riportato al punto 5.1 dell'Allegato alla Delib. G.R. n. 17/39 del 27.04.2010, le due tipologie sono così definite.
 - **Il canile sanitario** è il luogo nel quale devono essere condotti tutti i cani randagi in seguito al loro prelievo dall'ambiente; il ricovero nel canile sanitario è finalizzato all'esecuzione degli accertamenti anagrafici e dei trattamenti medici e chirurgici (identificazione, sterilizzazione, pronto soccorso, trattamenti immunizzanti e antiparassitari) propedeutici all'adozione o, in attesa della stessa, al ricovero nei canili rifugi. E' quindi un luogo dove avviene un continuo avvicendamento dei cani catturati, che, al termine delle operazioni sanitarie, vengono adottati o trasferiti al canile rifugio.
 - **Il canile rifugio** è invece finalizzato al pensionamento del cane, proveniente dal canile sanitario, in attesa dell'adozione; in assenza di quest'ultima il cane potrebbe restare ricoverato anche per tutta la vita, per cui il canile rifugio deve garantire un ricovero confortevole di lunga durata.

ART. 3 - Durata della gestione

1. L'affidamento del servizio di gestione del canile avrà la durata di anni 3 (tre), a decorrere dalla data di consegna delle strutture all'affidatario che dovrà garantire l'immediata entrata in esercizio delle stesse.
2. Il contratto s'intenderà risolto alla sua naturale scadenza, senza obbligo di preventiva disdetta, diffida o altra forma di comunicazione espressa da parte dell'Ente concedente.
3. E' esclusa qualsiasi forma di rinnovo tacito del contratto.
4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di rinnovare il contratto per un ulteriore triennio successivo alla stipulazione del contratto originario ai sensi dell'art. 57 comma 5 lett. b) del D.Lgs. 163/2006.
5. Qualora allo scadere del contratto non siano state contemplate le formalità relative al nuovo appalto e conseguente affidamento del servizio, l'aggiudicatario dovrà garantire, la gestione del servizio fino alla data di assunzione dello stesso da parte della ditta subentrante.
6. Il presente capitolato può essere revisionato in ogni momento, in accordo tra le parti, qualora intervengano significative variazioni nelle modalità di gestione.

ART. 4 – Modalità di calcolo dell'importo per il costo della gestione e importo del costo del servizio

1. L'importo annuo per l'espletamento del servizio oggetto del presente capitolato è determinato secondo il seguente schema di calcolo:
 - a. € 17.450,00 quota fissa, indipendentemente dal numero di cani ricoverati e/o affidati;
 - b. € 0,58 quota giornaliera per il mantenimento di ogni singolo cane, sino ad un massimo di 180 cani al giorno;
 - c. € 50,00 quota premio per cane affidato sino ad un massimo di 190 cani affidati in via definitiva in un anno;
 - d. € 1.200,00 quota oneri di sicurezza;
2. Per l'affidamento della gestione di cui al comma 1 dell'art. 3 è previsto uno stanziamento in grado di prevedere il ricovero di n. 180 cani, per un importo complessivo di € 66.256,00 annuo, comprensivo di oneri di sicurezza.

ART. 5 – Modalità di pagamento

1. Il Comune liquiderà i corrispettivi dovuti nel modo seguente:
 - rate mensili comprensive della quota fissa e della quota per gli oneri di sicurezza, di cui ai punti a), d), saranno versate dietro presentazione di ricevuta al termine di ciascuna mensilità (la ricevuta verrà liquidata entro 30 giorni dalla data dell'emissione);
 - rate mensili comprensive delle due quote relative alle voci b) e c) (mantenimento cani e affidamento) del precedente articolo, verranno liquidate a rendicontazione della mensilità entro 30 giorni dalla presentazione di nota spese riepilogativa delle presenze degli animali ospitati nella struttura e dei cani affidati.
2. Resta inteso che il numero massimo di cani ospitabili è pari a 180 animali e che i corrispettivi saranno erogati

sulla base delle prestazioni effettivamente eseguite.

3. Il Gestore, ad ogni presentazione della nota spese per il pagamento dei corrispettivi di cui alle voci b) e c), dovrà anche consegnare la copia aggiornata del Registro di entrata/uscita del canile di cui all'art. 9 del presente atto con prospetto riepilogativo delle presenze degli animali ospitati e degli animali affidati.
4. Nel caso di errori od inesattezze contenuti nella nota spese l'eventuale differenza nei corrispettivi sarà conguagliata con il pagamento successivo.

ART. 6 – Programmi sanitari nel Canile – Compiti di Azienda ASL, Ente Appaltante ed Appaltatore

Bisogna distinguere le attività del **canile sanitario**, che riguardano essenzialmente i primi 30-60 giorni successivi alla cattura e al ricovero, da quelle che interessano il **canile rifugio**, cioè il luogo di ricovero permanente del cane.

6.1 Programmi operativi nel canile sanitario

1. La legge 21 prevede (Art. 2) che il servizio veterinario dell'Azienda ASL competente per territorio debba eseguire nei canili sanitari "i controlli sanitari, le vaccinazioni ed ogni altro intervento necessario per la cura e la salute degli animali".

Rispetto alla totalità delle azioni mediche contemplate nell'enunciato dell'articolo, il dettaglio delle prestazioni mediche garantite è definito negli altri riferimenti normativi e nella programmazione regionale.

Gli interventi sanitari di competenza dell'Azienda ASL possono essere eseguiti solo sui cani registrati in anagrafe a nome del Comune di competenza, a seguito di cattura o prelievo disposto da quest'ultimo.

2. Sono competenze del Servizio Veterinario dell'Azienda ASL competente per territorio:
 - a) provvedere alla vigilanza sanitaria sulle condizioni strutturali e gestionali del canile secondo piani di attività definiti dall'Azienda ASL;
 - b) predisporre un servizio di primo soccorso al fine dell'esecuzione di interventi straordinari di tipo medico e chirurgico per i cani ricoverati nel canile sanitario;
 - c) effettuare le operazioni di identificazione e iscrizione all'anagrafe canina regionale dei cani ricoverati;
 - d) effettuare le seguenti attività cliniche sui cani ricoverati nel canile sanitario:
 - i. il controllo clinico e le cure necessarie agli animali ricoverati,
 - ii. i trattamenti antiparassitari necessari contro i comuni endo ed ectoparassiti,
 - iii. gli interventi di profilassi vaccinale contro le comuni patologie infettive,
 - iv. i controlli diagnostici e profilattici e/o le terapie relativi a particolari patologie degli animali secondo appositi piani elaborati dall'Assessorato alla Sanità della Regione Autonoma della Sardegna,
 - e) le sterilizzazioni degli animali ricoverati, dando priorità agli animali di sesso femminile e a quelli per i quali è più probabile l'adozione da parte dei cittadini;
 - f) l'acquisto dei medicinali veterinari, attrezzature mediche e materiali di consumo per le prestazioni sanitarie rivolte ai cani ricoverati nel canile sanitario;
3. Il Servizio Veterinario dell'Azienda ASL provvede alle sue competenze attraverso:
 - a) il personale Dirigente Veterinario e Tecnico Ausiliario dipendente;
 - b) personale Veterinario e ausiliario convenzionato.

Per effettuare le suddette prestazioni il personale Veterinario ha in utilizzo i locali individuati nella planimetria allegata come uffici, ambulatori e sale operatorie (planimetria corpo D).

6.2 Programmi sanitari e attività nel canile rifugio

1. Nel canile deve essere nominativamente identificato il responsabile del canile (Art. 2, comma 5 del DPGR 1/99), formalmente incaricato dal Gestore ed esplicitamente indicato nelle convenzione di appalto. Il responsabile del canile si rapporta operativamente con l'Azienda ASL e col Comune, è responsabile della custodia dei medicinali, delle attrezzature e dei presidi medicochirurgici, deve fornire supporto logistico al responsabile sanitario e garantisce l'esecuzione delle prescrizioni da esso impartite.
2. Il responsabile del canile compila ed aggiorna, entro 72 ore da ogni evento (ingressi, uscite, trasferimenti, morti, adozioni ecc.), il registro delle presenze in canile di cui all'allegato 4 dell'allegato alla D.G.R. n. 17/39 del 27/04/2010.
3. **Attività ricreative** - Il canile rifugio è una struttura di ricovero permanente dei cani randagi in attesa di adozione, aperta al pubblico. L'obiettivo di ridurre al minimo la sofferenza e l'alienazione dei cani ricoverati deve essere perseguito favorendo il contatto con i cittadini, le attività di adozione e le attività ricreative con i cani ricoverati.

A tale scopo il responsabile del canile, compatibilmente con le condizioni atmosferiche, deve organizzare turni di uscita dei cani nei recinti all'aperto, sotto la sorveglianza di personale del canile, di volontari delle associazioni o di privati cittadini che si rendano disponibili. E' importante che il personale addetto a tale

attività sia adeguatamente formato e dotato di capacità di gestione dei cani appropriata in relazione alla tipologia di cane considerata.

4. **Attività sanitarie** - Nel canile rifugio l'Azienda ASL esercita compiti istituzionali di vigilanza e prevenzione delle zoonosi e delle malattie diffuse. Le prestazioni veterinarie per la cura di malattie comuni nei canili rifugio sono a carico dell'Appaltatore.
5. Il **responsabile sanitario** del canile rifugio è un veterinario privato, convenzionato con l'Ente Appaltante; i compiti del responsabile sanitario comprendono:
 - la visita collettiva del canile almeno a cadenza mensile;
 - la visita dei cani segnalati dal responsabile del canile per problemi di salute, ed in caso di necessità la prescrizione di adeguate terapie;
 - la compilazione e l'aggiornamento della scheda sanitaria di ogni cane visitato; la scheda sanitaria deve essere conservata nell'ufficio del canile, a disposizione del veterinario ufficiale per almeno tre anni;
 - la supervisione dei programmi di disinfezione e di profilassi antiparassitaria;
 - la sorveglianza dell'armadio farmaceutico;
 - la notifica delle malattie infettive al servizio di Sanità animale dell'Azienda ASL competente per territorio.Il responsabile sanitario, nel rispetto dei propri doveri, è inoltre tenuto a segnalare all'Azienda ASL competente eventuali violazioni del benessere animale delle quali venga a conoscenza nell'esercizio del proprio compito.
6. Nel canile deve essere attuata una programmazione degli interventi sanitari di routine (sottoposta a vigilanza da parte del Servizio Veterinario dell'Azienda ASL competente per territorio); devono essere curate con la massima attenzione le misure di biosicurezza, tra le quali i trattamenti rodenticidi, lo stoccaggio dei mangimi in ambienti adeguatamente protetti dai roditori, la pulizia degli ambienti e dei contenitori dei cibi, la vigilanza sui programmi periodici di disinfezione eseguiti dal personale del canile e le vaccinazioni per la leptospirosi.

ART. 7 – Modalità di gestione del canile - Obblighi e oneri a carico del Gestore

1. Tutte le attività di gestione e il funzionamento del canile dovranno rispondere alle disposizioni contenute nel Regolamento.
2. Sono specifici obblighi e oneri a carico del Gestore:
 - a) Garantire agli animali ricoverati nel canile condizioni di vita rispondenti alle norme di legge sulla protezione degli animali e alle esigenze etologiche di specie, razza, sesso, età e condizioni fisiologiche particolari. Gli animali devono essere ricoverati nei diversi box tenendo conto della loro indole e carattere, facendo in modo tale che non si arrechino fra loro danni fisici legati alla convivenza.
 - b) Alimentare gli animali adulti ricoverati almeno una volta al giorno; i cuccioli sino ai tre mesi di età devono essere alimentati almeno due volte al giorno. L'alimentazione deve essere quantitativamente e qualitativamente adeguata alle esigenze delle specie animali, non possono essere somministrati alimenti in stato di decomposizione, ammuffiti, alterati, scaduti e comunque non salubri per gli animali che devono consumarli. Eventuali avanzi di alimentazione alterati devono essere prontamente rimossi e comunque non resi disponibili agli animali. Gli animali devono avere continuamente a disposizione acqua di abbeverata pulita e fresca.
 - c) Pulire e lavare i locali di ricovero degli animali (box) almeno una volta al giorno utilizzando acqua corrente e sostanze detergenti e disinfettanti; in casi particolari (sovraffollamento, malattie ecc.) i box devono essere puliti e lavati più volte al giorno. Le feci degli animali non vanno accumulate all'interno dei box né in spazi esterni agli stessi, bensì prontamente smaltite nell'apposito impianto fognario.
 - d) Effettuare periodiche disinfestazioni e derattizzazioni all'interno dei box e nelle adiacenze.
 - e) Assicurare le cure sanitarie da prestare agli animali ospitati provvedendo agli interventi clinici, chirurgici ordinari e straordinari.
 - f) Garantire agli animali attività di movimento e ludica negli spazi esterni ai box di ricovero per un periodo di tempo adeguato. A tale scopo il Responsabile del Canile, compatibilmente con le condizioni meteorologiche, deve organizzare turni di uscita dei cani dai box di ricovero verso i ricoveri esterni all'aperto, sotto la sorveglianza del personale addetto al canile.
 - g) Tenere in esercizio e custodia le strutture ed i servizi tecnologici afferenti le strutture.
 - h) Provvedere alla pulizia e disinfezione dei locali tecnici di cui all'art. 2.
3. Sono altresì competenze del Gestore.
 - a) La regolare compilazione e tenuta del registro di entrata e uscita dei cani dal canile. Nel registro dovrà essere annotato l'ingresso e l'uscita di ogni animale. Le uscite dovranno essere registrate a seguito di: restituzione del cane al proprietario, affido temporaneo del cane, cessione del cane e decesso dell'animale.
 - b) L'assistenza al personale del Servizio Veterinario della A.S.L. nell'espletamento delle funzioni previste dal Regolamento.

- c) L'istruttoria delle pratiche di affidamento dei cani ricoverati.
 - d) La comunicazione alla A.S.L. delle variazioni anagrafiche intervenute a carico dei cani ricoverati (morte e affidamento).
 - e) La pronta rimozione da i box delle carcasse degli animali morti. Le carcasse dovranno essere opportunamente stoccate prima di essere smaltite ai sensi del Regolamento CE 1069/09.
 - f) L'acquisto dei farmaci veterinari, attrezzature mediche e materiali di consumo per le prestazioni sanitarie necessarie ai cani ricoverati.
4. Il personale messo a disposizione dal Gestore dovrà svolgere tutte le operazioni afferenti la gestione del Canile; il Gestore dovrà, in particolare, assicurare la presenza di idoneo personale in numero sufficiente, che dovrà dimostrare di possedere una formazione specifica dimostrabile o una consolidata esperienza pratica, per garantire che tutte le funzioni connesse con il mantenimento e la cura degli animali siano adeguatamente eseguite con regolarità, in modo da assicurare idonee condizioni igienico-sanitarie e di benessere e salute degli animali. Riguardo al personale dipendente, il Gestore provvederà all'accantonamento annuale della quota del Trattamento di Fine Rapporto.
5. Il Gestore dovrà fornire al Comune di Tortolì e al Servizio Veterinario dell'Azienda U.S.L. un numero di telefono in caso di chiamate urgenti.
6. Una volta raggiunto il numero massimo (previsto in questo appalto) di cani ricoverabili all'interno della struttura, consistente in numero di 180 cani e comunque nel limite indicato dal Servizio Veterinario dell'A.S.L., l'eventuale nuovo ricovero, peraltro provvisorio di cani, potrà avvenire soltanto previo assenso espresso dall'Ufficio Ambiente del Comune su competente parere del Servizio Sanitario dell'Azienda ASL competente per territorio. Eventuali animali introdotti in violazione di quanto sopra, non verranno riconosciuti al fine della corresponsione della relativa quota di mantenimento e comporteranno le sanzioni di cui all'art. 21.
7. In particolare il Gestore dovrà aver cura di:
- a) verificare che le superfici dei fabbricati non presentino fessure, depressioni ed irregolarità ove l'acqua, gli insetti, i roditori e/o le uova dei parassiti intestinali possano stabilirsi;
 - b) le pareti ed i soffitti dei fabbricati dovranno essere mantenuti in condizioni tali da facilitarne la pulizia e da impedire l'ingresso di insetti e roditori;
 - c) evitare che durante le operazioni di pulizia vengano scaricati nelle condotte fognarie residui solidi di qualsiasi natura che potrebbero creare ostruzioni alle condotte od agli scarichi stessi (resti alimentari, oggetti vari ect.);
 - d) evitare che sulle superfici di drenaggio si verifichi il ristagno delle urine e dell'acqua di lavaggio al fine di evitare lo sviluppo di cattivi odori;
 - e) essere attentamente seguite, durante l'utilizzo, le istruzioni riportate sull'etichetta di prodotti detergenti o disinfettanti impedendo ai cani l'accesso a queste soluzioni onde evitarne l'ingestione;
 - f) lavare quotidianamente i box; permettere l'asciugatura, prima della reintroduzione dei cani, delle varie superfici dopo averle trattate con prodotti disinfettanti;
 - g) allontanare oggetti (quali ad esempio: sacchi vuoti contenenti gli alimenti, attrezzature non utilizzate, rotte oppure scartate) che possano causare l'annidamento di insetti e roditori;
 - h) eliminare i residui asciutti presenti sulle superfici rigide all'interno della struttura, (box, pavimenti e corridoi), al fine di raccogliere pelo, polvere e detriti soprattutto a livello di fessure, angoli ed interstizi;
 - i) lavare giornalmente le ciotole per il cibo e per l'acqua con soluzioni detergenti, risciacquarle con disinfettanti e lasciarle asciugare prima del loro successivo utilizzo;
 - j) impiegare buoni prodotti ad azione disinfettante, in accordo con quanto riportato sulle istruzioni, al fine di favorire l'eliminazione di microrganismi responsabili di varie malattie e a contribuire a ridurre le cause di cattivo odore all'interno del canile;
 - k) proteggere, per quanto possibile, tutte le porte e le finestre per impedire l'ingresso di mosche, zanzare ed altri insetti;
 - l) provvedere ogni volta ad un sollecito allontanamento dei rifiuti prodotti all'interno del canile;
 - m) non spruzzare insetticidi nella direzione dei sacchi per il cibo così come di qualsiasi altro contenitore destinato agli alimenti od all'acqua di bevanda;
 - n) impedire che gli animali possano raggiungere le trappole contro i topi eventualmente utilizzate;
 - o) rimuovere giornalmente le feci presenti nelle aree verdi esterne.
8. Il Gestore è inoltre soggetto ai seguenti obblighi:
- a) è responsabile nei confronti dei Comuni e di terzi, nei casi di mancata applicazione di ogni misura utile alla salvaguardia delle persone e dei beni comunque interessati dalla gestione del servizio;

- b) accetta che il canile affidato in gestione sia oggetto di visita da parte di soci di enti od altre associazioni protezionistiche e naturaliste, fatto salvo che la richiesta sia motivata e venga effettuata almeno 7 giorni prima del termine fissato per la visita;
- c) è disponibile a trasmettere eventuali dati inerenti alla gestione che prevedano l'indicazione degli addetti utilizzati per la gestione, eventuali incarichi professionali affidati per le attività specifiche connesse alla gestione, le modalità tecniche di alimentazione, di governo e assistenza sanitaria degli animali;
- d) dovrà consentire l'accesso al canile per le attività di vigilanza ed ispezione agli addetti del servizio sanitario ai quali sia stata attribuita, la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, nonché agli addetti alla vigilanza igienico sanitaria, muniti di tesserino.
9. Sono a carico del Gestore, gli oneri inerenti a:
- a) Gli interventi di manutenzione ordinaria del canile.
- A titolo esemplificativo e non esaustivo gli interventi di manutenzione ordinaria sono quelli che riguardano l'insieme delle opere di riparazione, rinnovamento, sostituzione da attuare con continuità temporale al fine di conservare le strutture e gli impianti nelle condizioni migliori, di garantirne il buon funzionamento e tali da mantenerli in efficienza, rallentando il progressivo stato di usura e deterioramento.
- A seguire e a titolo esemplificatorio, si riportano alcuni interventi di manutenzione ordinaria a totale carico della ditta:
- *finiture fabbricati: mantenimento in perfetta efficienza delle finiture interne ed esterne dei fabbricati esistenti, mediante:*
 - ripristino, rifacimento, riparazione e pulitura degli intonaci, dei rivestimenti, delle tinteggiature, senza alterazione delle caratteristiche;
 - ripristino, rifacimento, riparazione e pulitura degli infissi e serramenti, portoni e cancelli, senza alterazione delle caratteristiche;
 - ripristino, rifacimento, riparazione e pulitura del manto di copertura, senza apportarvi modifiche nella sagoma, nella pendenza e nelle caratteristiche;
 - riparazione, sostituzione, pulitura delle grondaie e dei pluviali;
 - *impianti e apparecchi igienico-sanitari:* mantenimento in perfetta efficienza degli impianti ed attrezzature igienico sanitarie;
 - *rete idrica:* mantenimento in perfetta efficienza di tutta la rubinetteria, delle vaschette di alimentazione dei cani e delle tubazioni di distribuzione, con eventuale sostituzione degli elementi terminali usurati per consumo di guarnizioni, per ossidazione o per azione dei cani stessi;
 - *rete fognaria:* mantenimento in perfetta efficienza delle tubazioni e dei collettori della rete fognaria ed alle caditoie prestando la massima attenzione a prevenire l'immissione negli scarichi di sostanze solide che possano intasare la rete. Saranno a totale carico del gestore eventuali interventi di disostruzione delle condotte fognarie.
 - *impianti elettrici:* mantenimento in perfetta efficienza dell'impianto di illuminazione con eventuale sostituzione di lampadine usurate, pulizia periodica dei corpi illuminanti e mantenimento in esercizio di tutti gli utilizzatori fissi e non affidati in gestione (frigoriferi, scaldabagno, ect...).
- b) L'approvvigionamento di cibo, di materiale per la pulizia e disinfezione dei box e delle strutture di servizio e di altri materiali ritenuti utili e necessari per la gestione stessa.
- c) Il programma di alimentazione degli animali che dovrà essere conforme a quanto previsto nel Regolamento.
- d) La manutenzione delle aree verdi (potatura piante, sfalcio erba, concimazione e annaffiatura) e della recinzione.
- e) Tutto quant'altro occorre per il buon mantenimento di salute degli animali secondo le prescrizioni del Servizio Veterinario dell'Azienda ASL competente per territorio e del responsabile sanitario del canile.

ART. 8 - Ricovero cani di proprietà

1. All'interno dell'Area BOX 4 è consentito il ricovero di cani di proprietà di soggetti privati che ne facciano specifica richiesta.
2. Le modalità per il ricovero sono previste dall'art. 6 del Regolamento; il costo per il mantenimento giornaliero di un cane sarà in funzione della taglia dell'animale stesso, come classificata nelle tabelle dell'anagrafe canina:
 - per cani di piccola taglia € 3,50,
 - per cani di media taglia € 4,00;
 - per cani di grossa taglia € 4,50.
3. L'entrata e l'uscita dei cani di proprietà presso il canile, dovrà essere registrata in un apposito registro, diverso dal registro delle presenze in canile di cui all'Allegato 4 alla Delibera di G.R. n. 17/39 del 27.04.2010.

ART. 9 - Registro degli animali presenti

1. Il Gestore dovrà annotare su apposito registro, entro 72 ore da ogni evento (ingressi, uscite, trasferimenti, morti, adozioni, ecc.), i dati degli animali presenti all'interno del canile.
2. Il modulo di registro da utilizzare dovrà essere conforme all'allegato 4 dell'allegato alla D.G.R. n. 17/39 del 27/04/2010.
3. Il Registro dovrà essere preventivamente vidimato in ogni pagina dal Responsabile del Servizio Ambiente del Comune (o da altro funzionario incaricato) al momento dell'assunzione della gestione del canile.
4. Il Registro non dovrà contenere cancellazioni e/o abrasioni e, in caso di errore, dovrà essere riportata una annotazione in calce.
5. La documentazione inerente alla gestione del canile specificata ai commi precedenti, dovrà essere conservata dal Gestore, con facoltà di accesso e controllo della stessa da parte del personale dell'amministrazione addetto ai controlli e alle verifiche periodiche.

ART. 10 - Procedure inerenti all'anagrafe canina

1. Tutti i cani presenti all'interno del canile dovranno essere iscritti all'anagrafe canina regionale e contrassegnati da un numero di riconoscimento impresso mediante microprocessore con le modalità previste dalla Legge Regionale n. 21/1994.
2. L'iscrizione all'anagrafe canina regionale viene effettuata a cura dei veterinari ufficiali delle A.S.L. oppure da veterinari autorizzati dalla stessa.
3. Il Gestore è tenuto a denunciare al Comune la presenza dell'animale, il suo trasferimento, la scomparsa o la morte entro 15 giorni dall'evento.
4. In occasione dei raduni per anagrafare gli animali organizzati presso il canile dall'Azienda ASL competente per territorio, il Gestore ha l'obbligo dell'assistenza per tutte le attività che dovessero rendersi necessarie.

ART. 11 – Modalità di accesso del personale e dei visitatori al canile

1. Al fine di regolamentare le diverse attività all'interno del canile e al fine di limitare l'inquinamento acustico prodotto dagli animali ricoverati, tutte le operazioni di gestione del canile nonché le visite delle persone di cui al presente articolo, devono essere effettuate nei seguenti orari:
 - tutte le mattine, dalle ore 10.30 alle ore 12.30;
 - il mercoledì pomeriggio, dalle ore 15.30 alle ore 17.30;
 - o comunque in orari stabiliti autonomamente dal Responsabile del canile, previo nullaosta del Comune.
2. Possono avere libero accesso al canile negli orari sopraindicati:
 - a. il personale addetto alla gestione del canile, di cui all'art. 7, punto 2 del Regolamento, il cui elenco nominativo deve essere depositato presso gli uffici comunali competenti;
 - b. il personale Veterinario e ausiliario, di cui all'art. 7, punto 5 del Regolamento, il personale addetto alla cattura dei cani randagi e alla vigilanza sanitaria della struttura il cui elenco nominativo deve essere depositato presso gli uffici comunali competenti;
 - c. il personale dell'Amministrazione Comunale addetta al controllo di gestione del canile;
 - d. il personale di altri Enti o Amministrazioni addetti al controllo e vigilanza del canile.
3. In caso di necessità di prestazioni di varia natura che hanno il carattere dell'urgenza e della straordinarietà, e nel caso del personale addetto alla guardiania, può essere consentito l'ingresso al canile in qualunque ora del giorno.
4. Possono avere accesso al canile previa autorizzazione:
 - a. cittadini che intendono fare istanza di affidamento dei cani;
 - b. scolaresche o gruppi in visita guidata previa autorizzazione concessa dal Responsabile del canile.
5. Chiunque svolga attività all'interno del canile deve adottare tutte le misure necessarie ad evitare di essere ferito dagli animali ricoverati e di contrarre malattie trasmissibili dagli stessi. I visitatori possono avere accesso ai locali del canile esclusivamente accompagnati da una delle persone responsabili della gestione del canile.
6. E' fatto divieto ai visitatori di entrare dentro i locali di ricovero degli animali (box). L'Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità per danni alle persone e alle loro cose arrecate dagli animali ricoverati ai visitatori del canile che non abbiano rispettato tutte le suddette disposizioni. Istruzioni scritte al proposito devono essere affisse all'ingresso principale del canile e all'ingresso dei locali di ricovero dei cani.

TITOLO II - AFFIDO DEI CANI RANDAGI OSPITATI PRESSO IL CANILE COMUNALE

ART. 12 – Disposizioni generali per l'adozione degli animali

1. Il Gestore è autorizzato a cedere in affidamento, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, nonché da altre modalità che verranno eventualmente individuate e comunicate dal Comune, i cani ricoverati

nel canile, compilando alla loro uscita l'apposito "verbale di affidamento" (allegato al presente capitolato) una copia del quale dovrà essere consegnata all'Ufficio Ambiente del Comune.

2. I cittadini o le associazioni di volontariato devono ottenere gratuitamente i cani ospitati nel canile; nulla è dovuto al Gestore da parte dell'affidatario per l'espletamento delle pratiche di affidamento cani.
3. L'affidamento dovrà essere consentito solo ai cittadini maggiorenni, che non abbiano subito denunce o condanne per reati contro il benessere e la tutela degli animali o che non svolgano sperimentazioni su animali o che non esercitino attività di allevamento o commercializzazione di animali da affezione. L'affidamento sarà altresì consentito ai richiedenti che non abbiano avuto problemi con la giustizia per le specie di cani aggressive.
4. Il Gestore dovrà incentivare l'affido dei cani ricoverati nel canile al fine di avere un numero minore di cani ricoverati presso lo stesso e a tal fine si impegna a promuovere l'affidamento dei cani con diverse iniziative di sensibilizzazione autonome e programmate di concerto con il Servizio Veterinario della Azienda ASL competente per territorio, rivolte alla popolazione e alle scuole.
5. Il Comune al fine di incentivare gli affidamenti dei cani ricoverati nel canile, si impegna ad elargire una quota premio per ciascun cane affidato, fino da un massimo di 190 cani affidati in via definitiva in un anno, come previsto all'art. 4;
6. Qualora al momento dell'adozione dell'animale l'affidatario dovesse erogare spontaneamente dei contributi al Gestore tali contributi non dovranno rientrare nella contabilità di gestione, ma il Gestore dovrà darne comunicazione scritta al Comune.

ART. 13 – Richieste di affidamento

1. La richiesta di affido deve essere inoltrata sull'apposita modulistica allegata al Regolamento; tale modulistica dovrà essere resa disponibile presso la sede degli Enti convenzionati oppure presso il canile.
2. In seguito alla compilazione del verbale di affidamento il richiedente potrà ritirare l'animale richiesto.
3. Il cane prescelto deve essere consegnato solo se già anagrafato a cura del personale veterinario dell'Azienda ASL competente per territorio o di altro Veterinario autorizzato.

ART. 14 – Controlli sulle adozioni

1. Delle adozioni effettuate dovrà essere effettuata relativa annotazione a cura del Gestore sul registro delle entrate e delle uscite del canile.
2. Tutte le adozioni devono essere comunicate al Servizio Veterinario dell'Azienda ASL competente per territorio per l'aggiornamento dell'anagrafe canina.

TITOLO III – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 15 - Oneri a carico del Comune

1. Restano a carico del Comune gli oneri relativi a:
 - a) gli interventi di manutenzione straordinaria;
 - b) le eventuali forniture eccezionali dovute per garantire l'efficienza del canile e la sua rispondenza a requisiti di legge o a prescrizioni del Servizio Veterinario dell'Azienda Asl competente per territorio che esulino dalla normale gestione;
 - c) le utenze elettrica, idrica e RR.SS.UU.

ART. 16 – Riferimenti normativi

1. Per tutto quanto non previsto dal presente capitolato in materia di gestione operativa si rimanda:
 - alla Legge 14 Agosto 1991, n. 281 "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo";
 - alla L.R. n. 21 del 18.05.1994, recante "Norme per la protezione degli animali e istituzione dell'anagrafe canina", come modificata dalla L.R. 35 del 01.08.1996;
 - al D.P.G.R. 4-3-1999 n. 1 - Regolamento di attuazione della legge 14 agosto 1991, n. 281 e della legge regionale 18 maggio 1994, n. 21 e della legge regionale 1° agosto 1996, n. 35 sulla prevenzione del randagismo;
 - all'Allegato alla Delib. G.R. n. 17/39 del 27.04.2010 "Direttive in materia di lotta al randagismo e protezione degli animali d'affezione";
 - al Regolamento di Gestione del Canile Comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 16.05.2013

ART. 17 - Spese contrattuali, fiscali e di pubblicazione

1. Sono a carico dell'Appaltatore (eccetto nei casi esclusi per legge) le eventuali spese contrattuali e fiscali, se dovute, inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto, oltre alle spese di pubblicazione.

ART. 18 – Diritto di recesso

1. Il Gestore potrà recedere dal contratto, secondo le disposizioni del codice civile, con preavviso di almeno 3 mesi, da comunicarsi mediante lettera raccomandata.
Ciò sarà possibile solo per gravi motivi imprevedibili e sopravvenuti, consistenti nella necessità di far cessare, con la gestione, una situazione oltremodo gravosa e tale da pregiudicare la continuazione della sua attività.
2. Per la sospensione o la risoluzione del contratto, non è previsto alcun indennizzo.

ART. 19 - Elezione del domicilio

1. Il Gestore dovrà eleggere il proprio domicilio presso il Comune di Tortoli (Ente Coordinatore).
2. Detto domicilio dovrà essere mantenuto per tutta la durata del rapporto contrattuale ed ogni eventuale variazione, sempre ben inteso nell'ambito dei territori degli Enti Convenzionati, dovrà essere comunicata entro 24 ore.

ART. 20 – Personale incaricato ed obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. Il personale adibito all'espletamento del servizio affidato dovrà essere in numero sufficiente a garantire quanto previsto al precedente art. 7, comprese le persone che, in alternativa, dovranno sostituire tali addetti (per ferie, malattie e varie). Tali persone dovranno risultare in possesso dei requisiti richiesti e del prescritto libretto sanitario, rinnovato secondo le modalità previste dalla Legge n. 283/1962;
2. il Gestore è tenuto alla rigorosa osservanza di tutta la normativa applicabile, nei confronti del personale dipendente, utilizzato per lo svolgimento del servizio, in materia contributiva, previdenziale, assicurativa e retributiva che non dovrà essere inferiore a quella prevista dai contratti di lavoro e dagli accordi locali integrati degli stessi.
3. Il Gestore ha l'obbligo di osservare, nei confronti del proprio personale dipendente a qualsiasi titolo, le norme e le prescrizioni di legge e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione ed assistenza per gli infortuni sul lavoro. In particolare è tenuto a versare i contributi e le quote di retribuzione stabiliti dai contratti collettivi di lavoro nonché a provvedere per lo stesso personale all'assicurazione agli effetti assistenziali e per gli infortuni sul lavoro e ad osservare tutte le prescrizioni in materia di sicurezza sul luogo di lavoro, con particolare riferimento al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.
4. Il Gestore si impegna a comunicare entro 10 giorni all'Ente Coordinatore le eventuali variazioni dell'atto costitutivo, dello statuto o delle cariche associative, nonché si impegna a comunicare, entro 24 ore, la modifica del Responsabile del canile di cui all'art. 6.

ART. 21 – Assicurazioni

1. Il Gestore assume l'obbligo di stipulare per il servizio allo stesso affidato una polizza di assicurazione:
 - a) per responsabilità civile verso terzi (considerando anche i Comuni ed i privati come terzi), con un massimale annuale non inferiore a € 1.000.000,00 per danni a persone, cose ed animali;
 - b) per incendi e rischi diversi (compresi gli atti vandalici) causati ad impianti, strutture, fabbricati, pertinenze, mezzi, attrezzature con un massimale non inferiore a € 500.000,00 con clausola "valore a nuovo".

Copia delle predette polizze dovrà essere trasmessa alla Stazione Appaltante con le seguenti modalità:

- a) non oltre 30 giorni dalla data di approvazione dello schema di contratto e comunque prima dello stipula del contratto stesso, con validità triennale;
 - b) nel caso si ricorra alla richiesta di rinnovo di cui all'art. 3 comma 4 entro e non oltre 10 giorni dalla data dell'eventuale proroga;
2. Qualora sia accertato ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale, da parte degli organi tecnici comunali preposti al controllo, l'inadempimento dell'onere dell'esecuzione delle opere di manutenzione ordinaria, si disporrà l'incameramento della fideiussione a seconda dell'inadempimento accertato.

ART. 22 - Controllo e penalità

1. Il Comune si riserva la più ampia facoltà di esercitare il controllo e la vigilanza sulla gestione e lo svolgimento delle attività di gestione, anche effettuando controlli in ogni momento e senza preavviso alcuno, per verificare il buono stato di mantenimento degli animali ricoverati e la buona conservazione e gestione della struttura.
2. Ogni inadempimento o infrazione ad una delle prescrizioni previste nel presente capitolato, fatta salva l'applicazione di più gravi sanzioni previste dalle norme vigenti, sarà contestata a norma della legge 241/1990 con invito a voler presentare eventuali scritti difensivi entro 7 giorni.
3. Nel caso tali giustificazioni non risultassero soddisfacenti, potrà essere comminata, senza esclusione di eventuali conseguenze penali, una sanzione per ogni infrazione nella misura indicata nel caso di:
 - a. Violazioni relative all'art. 7 del Regolamento punto 1 lettere a, b, c, d: € 600,00 per ogni singolo punto di contestazione;
 - b. Mancata manutenzione ordinaria di cui all'art. 7 punto 1 lettera e del Regolamento: € 800,00;

- c. Mancato rispetto delle norme di cui al regolamento CE 1069/09 (smaltimento carcasse animali morti) oltre alle sanzioni previste dalla legge: € 200,00 a carcassa di animale;
 - d. Mancato acquisto o acquisto parziale dei farmaci prescritti dal veterinario dell'Azienda ASL per le cure sanitarie dei cani ricoverati: € 300,00;
 - e. Infrazioni di diverso genere connesse alla tenuta del Registro di Entrata/Uscita, mancata comunicazione al Comune ed all'Azienda ASL competente per territorio delle variazioni anagrafiche intervenute sui cani ricoverati: € 350,00;
 - f. introduzione di animali oltre il numero massimo consentito dal Regolamento: € 200,00;
 - g. altro inadempimento non previsto nel presente elenco: importo da commisurarsi di volta in volta a seconda della gravità dell'inadempimento da un minimo di € 200,00 fino a € 800,00;
4. La contestazione dell'addebito dovrà essere effettuata al Gestore a mezzo di raccomandata A.R. assegnando un termine di 8 giorni dal ricevimento della contestazione per eventuali controdeduzioni; in mancanza di osservazioni o in presenza di giustificazioni non ritenute pertinenti il Responsabile del Servizio Ambiente procederà all'irrogazione della penale prevista per il caso specifico.
 5. Qualora ne ricorrano i presupposti, per gravi violazioni, si darà corso alla procedura di cui al successivo art. 27.

ART. 23 - Consegna della struttura e inventario

1. Le strutture ed i materiali ed attrezzature dovranno essere consegnate previa sottoscrizione in contraddittorio di apposito inventario; gli stessi dovranno essere riconsegnati alla scadenza dell'incarico in stato di buona conservazione, sempre previa sottoscrizione in contraddittorio di apposito verbale.
2. Tutto ciò che verrà riconsegnato danneggiato od in cattivo stato di conservazione sarà addebitato al gestore uscente secondo le normali valutazioni di mercato, in base allo stato di degrado verificato.

ART. 24 – Divieto di cessione

1. E' fatto divieto al Gestore di cedere la gestione senza il preventivo consenso scritto dell'Ente Coordinatore, pena l'immediata risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni e delle spese causate agli Enti Convenzionati.
2. L'eventuale cessione dovrà essere approvata dagli Enti Convenzionati con specifico provvedimento

ART. 25 - Rinvii

1. Per tutto quanto non previsto nel presente capitolato in materia di disposizioni contrattuali, le parti dichiarano di rimettersi alle disposizioni del Codice Civile e della normativa vigente in materia.

ART. 26 - Subappalto

1. L'aggiudicatario è obbligato ad eseguire direttamente gli obblighi contrattuali assunti; è ammesso il subappalto nel rispetto di quanto previsto dall'art. 118 del D.Lgs. 163/2006.

ART. 27 – Foro Competente

1. Per qualsiasi controversia inerente all'interpretazione del presente capitolato è competente il Foro di Lanusei.

ART. 28 – Risoluzione del contratto

1. L'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto, previa contestazione e diffida ad adempiere a norma della Legge n. 241/1990 a seguito di:
 - a) Grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
 - b) Nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o pignoramento a carica del Gestore;
 - c) Sospensione o interruzione del servizio per cause non dipendenti da cause di forza maggiore;
 - d) Violazione delle norme vigenti in materia di custodia e atti di violenza sugli animali in custodia;
 - e) Mancato rispetto del C.C.N.L., con riferimento, in particolare, ai minimi retributivi da corrispondere agli addetti al servizio;
 - f) Qualora l'aggiudicatario non provveda entro 1 (uno) anno dalla relativa sottoscrizione del contratto d'appalto, a dotarsi di una guardia zoofila, autorizzata ai sensi dell'art. 19 della L.R. n. 21/1994, che possa esercitare le proprie funzioni nell'ambito territoriale della provincia dell'Ogliastra;
2. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, il Gestore oltre all'immediata perdita della cauzione definitiva a titolo di penale, sarà tenuto al rigoroso risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che il Comune dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.

ART. 29 – Clausole di salvaguardia

1. L'Ente si riserva la facoltà, per giustificati motivi, di non dar luogo all'aggiudicazione definitiva e nulla spetta al concorrente che si è aggiudicato provvisoriamente il servizio in oggetto.

ALLEGATO – PLANIMETRIA CANILE COMUNALE

